

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO "LEGALGUARD"

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO.
ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146.

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza "claims made" a copertura delle spese legali sostenute dall'assicurato per la tutela dei propri diritti a seguito di fatti connessi all'attività dichiarata nella polizza.

**Che cosa è assicurato?**

- ✓ Spese per procedimenti penali relativi a delitti colposi e contravvenzioni
- ✓ Spese per procedimenti penali relativi a delitti dolosi a condizione che l'imputato venga prosciolto/assolto
- ✓ Spese per procedimenti relativi all'esercizio di pretese di risarcimento danni a persone e/o cose
- ✓ Spese per procedimenti relativi a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi
- ✓ Pacchetto sicurezza ex d. lgs. 81/2008
- ✓ Tutela della privacy
- ✓ Decreto legislativo 231/2001
- ✓ Pacchetto ordini professionali

**Che cosa non è assicurato?**

Controversie:

- ✗ Derivanti da dolo dell'assicurato
- ✗ Derivanti dalla circolazione dei veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria
- ✗ Inerenti al recupero crediti
- ✗ Relative a rapporti tra soci
- ✗ Di natura contrattuale
- ✗ Nei confronti di enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria
- ✗ Sinistri causati da esplosioni/ emanazione di calore
- ✗ Di diritto amministrativo, fiscale e tributario
- ✗ Derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato
- ✗ Derivanti da vertenze sindacali e/o lavoro
- ✗ Derivanti dall'attività di revisione dei conti
- ✗ Multe
- ✗ Fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente
- ✗ La Società non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)
- ! Le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile
- ! Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al di fuori dal periodo di assicurazione o di garanzia postuma (fino ad un massimo di 2 anni dalla cessazione del contratto) e/o per fatti illeciti commessi prima del periodo di retroattività indicato nel frontespizio di polizza



Dove vale la copertura?

✓ La copertura è valida nel territorio dell'Unione Europea. La copertura è altresì valida per Compresa città del Vaticano, repubblica di San Marino, Svizzera e UK



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile
- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo
- in caso di richiesta di risarcimento, informare tempestivamente la Compagnia.
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo
- in caso di richiesta di risarcimento, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto secondo le modalità indicate nel frontespizio della polizza. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario o carta di credito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.



Come posso disdire la polizza?

La polizza ha durata di un anno senza tacito rinnovo.

Polizza di tutela legale per Architetti ed Ingegneri

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)



Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: LegalGuard professionista

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: dicembre 2020

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESA. AESA, società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio che dia conto del predetta fusione per incorporazione.

Di seguito è pertanto riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2018 - 30 novembre 2019.

L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 1.649,2 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 1.602,0 milioni • Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 616,3 milioni; • Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.369,7 milioni; • Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 1.528,4 milioni (per MCR) e € 1.940,3 milioni (per SCR); • L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 247,9% (fondi ammissibili verso MCR) o 141,7% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link "<https://www.aig.lu/en/about-aig>."

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Il presente contratto costituisce un'assicurazione <i>claims made</i> .	
Spese per procedimenti penali relativi a delitti colposi e contravvenzioni	Procedimenti penali relativi a delitti colposi ed a contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
Spese per procedimenti penali relativi a delitti dolosi a condizione che l'imputato venga prosciolto/assolto	Procedimenti penali relativi a delitti dolosi in cui sia imputato l'Assicurato, anche se conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 Cod. Proc. Pen.) o in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato
Spese per procedimenti relativi all'esercizio di pretese di risarcimento danni a persone e/o cose	Procedimenti relativi all'esercizio di pretese di risarcimento dei danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti e inadempimenti di terzi nello svolgimento dell'attività professionale descritta nel frontespizio di Polizza. La presente garanzia opera per la sola responsabilità extracontrattuale.
Spese per procedimenti relativi a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi	Nel caso in cui esista apposita assicurazione di responsabilità civile, la presente Polizza opera ad integrazione e dopo l'esaurimento del massimale disponibile per le spese di resistenza.
Pacchetto sicurezza ex d. lgs. 81/2008	Casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia, per: 1. la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni; 2. l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 500,00.
Tutela della privacy	Attività compiute dall'Assicurato nella sua qualità di Titolare del trattamento e del Responsabile/i del trattamento, a condizione che il Titolare del trattamento abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti di legge.
D.lgs. 231/2001	In caso di condanna per mancanza di un adeguato modello Preventivo di Organizzazione, la Polizza si estende alla predisposizione delle misure utili per l'eliminazione delle carenze organizzative, come necessario implementare ai fini dell'esenzione dalle sanzioni interdittive.
Pacchetto ordini professionali	Opposizione ad una violazione di norme, leggi o regolamenti contestati da parte del proprio ordine professionale.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	

Garanzie aggiuntive opzionali NON INCLUSE nel premio della Garanzia Base valide ed operanti solo se indicate sulla Scheda di Copertura e pagato il relativo sovrappremio

**Retroattività
quinquennale**

la garanzia si estende ai fatti posti in essere nei 5 (cinque) anni antecedenti la data di continuità indicata nel frontespizio di Polizza



Che cosa non è assicurato?

La garanzia non è operante per le controversie:

- a) derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salva l'ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato e fermo restando quanto sopra previsto;
- b) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato;
- c) inerenti al recupero di crediti;
- d) relative a rapporti tra soci, amministratori, associati quando il Contraente è una società di persone, di capitali o uno studio associato;
- e) di natura contrattuale salvo dove espressamente previsto,
- f) nei confronti di enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;
- g) relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) di diritto amministrativo, fiscale e tributario, salvo quanto espressamente oggetto di copertura ai sensi della presente polizza;
- i) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge, salvo quelle derivanti da rischi connessi alla normale attività professionale;
- l) derivanti da vertenze sindacali e/o di lavoro, salvo quanto previsto alla lettera d) dei "Rischi Assicurati";
- m) derivanti dall'attività di revisore dei conti di società di persone, di capitali e/o Enti o altro incarico che esuli dall'attività professionale dichiarata in polizza;
- n) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- o) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

La Società non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute.



Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.

L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come indicati sul frontespizio di Polizza secondo quanto pattuito con il contraente.

Per le seguenti coperture sono previsti dei sotto limiti:

- Spese per la predisposizione di misure ex d.lgs. 231/2001: tale estensione è prestata nel limite di € 2.500,00;

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza, e comunque entro il termine massimo di 10 giorni, una comunicazione scritta tramite e-mail al broker: ITA_claims_ingegneriarchitetti@willis.com</p> <p>- informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p> <p>La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p>
---------------	--

Rimborso	Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	L'assicurazione ha la durata di un anno: inizia e termina nelle date indicate nel Frontespizio di Polizza.
Sospensione	Non vi sono ipotesi contrattuali di sospensione
 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Il contratto cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.</p> <p>Puoi inoltre disdire l'Assicurazione in caso di ripensamento entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, sempre mediante lettera raccomandata A/R o altro mezzo equipollente.</p>
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto agli Architetti ed Ingegneri iscritti all'albo professionale di riferimento che intendono assicurarsi contro il rischio di dover sostenere delle spese legali.	
 Quali costi devo sostenere?	
<p><i>Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 19,7%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.</i></p>	
COME PRESENTARE I RECLAMI	
All'impresa assicuratrice	<p>È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi:</p> <p>AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com</p> <p>Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante</p>

	<p>informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>Possono essere inviati all'IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari.</p> <p>Possono inoltre essere inoltrati all'IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all'Assicuratore affinché possano essere sottoposti all'IVASS.</p> <p>Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.</p> <p>Di seguito i recapiti dell'IVASS:</p> <p>Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) Via del Quirinale, 21 00187 Roma fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di</p>

	<p>Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html .</p> <p>Il nuovo reclamo dovrà contenere:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</p> <p>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</p> <p>c) breve descrizione del motivo di lamentela;</p> <p>d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi;</p> <p>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.</p> <p>In mancanza delle predette informazioni, l'IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante.</p>
<p>Al Commissariat aux assurances (CAA)</p>	<p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.</p> <p>I riferimenti della CAA sono i seguenti: The Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges . Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Arbitrato</p>	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo</p>

	<p>esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.</p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-<i>bis</i>, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all'esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/. Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p> <p>Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR) per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie. La Piattaforma ODR è gestita dalla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al fine di consentire la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale e trasparente delle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online tra un consumatore residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell'Unione Europea attraverso l'intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution). Per maggiori</p>

	informazioni sulla Piattaforma ODR Europea e per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa al Contratto, si può accedere al seguente link: http://ec.europa.eu/odr . L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com .
--	---

<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</p>
--



LegalGuard

Polizza di Tutela Legale per Architetti e Ingegneri

DEFINIZIONI

Assicurato Contraente e colui a favore del quale opera il contratto di assicurazione

Arbitrato È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Contraente Chi stipula il contratto di assicurazione

Contratto Il contratto di assicurazione

Dipendente

- qualsiasi persona che si trova alle dirette dipendenze del Contraente e quindi sia a questo collegata da un rapporto di impiego;
- qualsiasi persona estranea al Contraente ma inserita a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso e quindi sia a questo collegata da un rapporto di servizio;
- qualsiasi persona che è collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dello Assicurato stesso;

Durata del Contratto il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel frontespizio di Polizza.

Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Massimale La somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro

Periodo di Assicurazione corrisponde a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.

Polizza Il documento che prova il contratto di assicurazione

Premio Il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia

Società AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Sinistro: la richiesta fatta dall'Assicurato alla Società di assumersi gli oneri delle Spese Legali relativamente a qualsiasi azione processuale intrapresa dall'Assicurato che non sia altrimenti esclusa dalla presente polizza.

Spese legali onorari, spese ed esborsi ragionevolmente sostenuti dall'assicurato con approvazione per iscritto dell'Ufficio Sinistri;
spese legali sostenute da terzi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a seguito di sentenza del tribunale o di procedimenti legali o che l'Assicurato accetti di pagare previo accordo per iscritto dell'Ufficio Sinistri, escludendo tuttavia qualsiasi spesa legale che l'Assicurato debba pagare a seguito di sentenza di condanna di un tribunale penale per condotta dolosa;
Le spese processuali nel processo penale (art 535 cpp);
Le spese di giustizia;
Le spese per arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di E 500,00

Ufficio sinistri l'ufficio indicato nel frontespizio di Polizza, che si occupa della gestione dei Sinistri della presente Polizza in nome e per conto della Società, alla quale deve pervenire qualsivoglia notifica di Sinistro ed a cui debbono essere comunicate le richieste di risarcimento.

Indirizzo a cui comunicare le *Richieste di risarcimento* e le circostanze:

IGS srl
via Ligabue, 2
04100 Latina
Italia
p.iva 0194371059

1. DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona Fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione del *contratto* (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.)

Si precisa tuttavia che qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dell'*assicurato*, non pregiudicheranno questo *contratto*, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede.

Art. 2 – Dichiarazioni dell'Assicurato –Variazioni o comunicazioni

Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato costituiscono la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Le variazioni o modificazioni della *polizza* devono risultare da atto scritto.

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo della *Società*; così come ogni comunicazione della *Società* deve essere fatta con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo dell'Assicurato o della Spett.le Broker.

Art. 3 – Altre assicurazioni/Indennizzo

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Salvo diversa disposizione di legge, l'Assicurazione fornita dalla presente Polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile e ciò fino a concorrenza del *Massimale* stabilito in questa Polizza e ferme le franchigie convenute.

Art. 4 – Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* e la prima rata di *premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 5 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di *sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Ufficio sinistri entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data in cui si è verificato il *sinistro* stesso o l'*assicurato* ne sia venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (Art. 1915 C.C.).

Art. 9 – Pagamento dell'indennizzo

Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'*indennizzo*.

Art. 10 – Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la Società rimborsa la parte di *Premio* netto relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento dei Premi venuti a scadere dopo la denuncia del *sinistro* e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 11 – Durata dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'articolo 1898 c.c. l'Assicurazione ha la durata di un anno senza tacito rinnovo come indicato nel frontespizio di polizza.

Art. 12 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 13 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società.

Art. 14 – Diritto di surrogazione.

La Società è surrogata, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato.

Art. 15 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.

Art. 16 – Tasse ed imposte

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

2. DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 17 - Libera scelta del Legale

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contestualmente alla denuncia del Sinistro.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 2.500,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale indicato nel frontespizio di Polizza.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

Art. 18 – Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, l'Ufficio sinistri si adopera per gestire la fase stragiudiziale, in nome e per conto della Società, ed a svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e purché il valore in lite sia superiore a € 250,00 e comunque in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, l'Ufficio sinistri trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 17.

Per ogni stato della vertenza e grado del giudizio, gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella già autorizzata, anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 19 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente l'ufficio Sinistri in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 20 – Informativa sui sinistri

La Società si obbliga a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 21 – Controversie ed Arbitrato

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione del sinistro, a ricorsi al tribunale di grado superiore, a divergenze circa l'interpretazione della polizza, la decisione spetterà ad un arbitro, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato.

La Società rimborserà soltanto le somme sostenute in quanto Spese Legali al fine di indennizzare l'Assicurato per Sinistri o procedure legali approvate. Le Spese Legali sostenute per la normale presentazione o amministrazione dell'attività o delle spese dell'Assicurato, che sarebbero state sostenute nel normale corso dell'attività esercitata dall'Assicurato non faranno parte dell'indennizzo della presente polizza.

Qualora l'Assicurato decida di procedere con la pretesa al risarcimento danni o con procedure legali non approvate dall'Ufficio Sinistri a causa dell'assenza di prospettive ragionevoli e l'Assicurato ottenga esito positivo in tale tentativo di pretesa di risarcimento e/o procedure legali, la Società accetterà di pagare le Spese Legali sostenute successivamente al diniego da parte dell'Ufficio Sinistri dell'approvazione, soggetto ai termini, condizioni e limitazioni della presente polizza.

Ai sensi della presente clausola, si intende per esito positivo un ordine di pagamento o accordo a pagare almeno il 50% delle Spese Legali sostenute a favore dell'Assicurato o un'assoluzione dell'Assicurato o una conclusione per cui nessuna ulteriore imposta è dovuta o una conclusione per cui non siano state riscontrate violazioni di qualsiasi regolamento.

Art. 22 – Recupero di Somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

3. DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Art. 23 – Oggetto della Assicurazione

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale indicato nel Frontespizio, le Spese legali come definite, compreso l'Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.), il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), il Consulente Tecnico di Parte (CTP) che dovessero essere sostenute dall'Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti connessi all'attività dichiarata in polizza.

La copertura è prestata a condizione che l'Assicurato sia in possesso delle regolari autorizzazioni ed iscrizioni previste dalla legge per l'esercizio della attività professionale dichiarata in polizza.

La garanzia è prestata anche a favore dei dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro matricola e dei familiari che con lui collaborano all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

Art. 24 – Procedure Legali incluse in copertura

La Polizza si intende operante per:

- a) la **difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni**. La Polizza è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Si intendono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per le contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.
- b) la **difesa in procedimenti penali per delitti dolosi**, anche se conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 Cod. Proc. Pen.) o in caso di archiviazione

per infondatezza di reato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale.

- c) **l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose** subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell'attività professionale descritta nel frontespizio di Polizza.
- d) **Le richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi**. La Polizza è operante anche nel caso in cui esista apposita assicurazione di responsabilità civile ad integrazione e dopo esaurimento per spese di resistenza e soccombenza ai sensi articolo 1917 CC. Inoltre la Società garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della compagnia che assicura la responsabilità civile con il limite massimo di € 2.500,00. Si intendono escluse le altre spese di difesa.
- e) **“Pacchetto Sicurezza”: D. Lgs 81/2008:**
 Le garanzie vengono prestate al *Contraente* a tutela dei diritti dei propri in relazione al D.Lgs. 494/96, le garanzie vengono prestate al *Contraente* a tutela dei diritti dei propri *dipendenti*, in qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Committente dei lavori.
 Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti sopra citati e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia, per:
1. **la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;**
 2. **l'opposizione e/o impugnazione** avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 500,00. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire all'Ufficio Sinistri il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
- A maggiore precisazione i suelencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del *Contraente* con eccezione dei Legali Rappresentanti.
- f) **Tutela della Privacy**
 Le garanzie vengono prestate a favore dell'Assicurato a tutela dei diritti del Titolare del trattamento e del Responsabile/i del trattamento a condizione che il Titolare del trattamento abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti di legge.
 Le garanzie valgono per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai Sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affidati dal *Contraente* su espressa delega scritta, per:
- I. **la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;**
 - II. **la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo** (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
 - III. **la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante;** sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ., gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile.
- g) **Decreto Legislativo 231/2001:**
 Laddove applicabile, se il *Contraente* dovesse essere condannato o sanzionato perché sprovvisto di adeguato modello Preventivo di Organizzazione, la Polizza si estende alla predisposizione delle misure utili per l'eliminazione delle carenze organizzative e ai fini dell'esenzione delle sanzioni interdittive.
Tale estensione di Polizza è prestata nel limite di € 2.500,00 per sinistro ed è compreso nel Massimale di Polizza indicato nel frontespizio di Polizza.
- h) **Pacchetto Ordini Professionali:**
 La garanzia viene prestata a favore del *Contraente* qualora debba presentare opposizione ad una violazione di norme, leggi o regolamenti contestati da parte del proprio ordine professionale. La tutela vale anche per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio innanzi al giudice ordinario di primo grado.

Art. 25 – Esclusioni

La garanzia non è operante per le controversie:

- a) derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salva l'ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato;
- b) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato;
- c) inerenti al recupero di crediti;
- d) relative a rapporti tra soci, amministratori, associati quando il Contraente è una società di persone, di capitali o uno studio associato;
- e) di natura contrattuale nei confronti della Società salvo quanto diversamente indicato;
- f) nei confronti di enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;
- g) relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- i) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge salvo quelle derivanti da rischi connessi alla normale attività professionale;
- l) derivanti da vertenze sindacali e/o di lavoro, salvo quanto previsto alla lettera d) dei "Rischi Assicurati";
- m) derivanti dall'attività di revisore dei conti di società di persone, di capitali e/o Enti o altro incarico che esuli dall'attività professionale dichiarata in polizza;
- n) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- o) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

Art. 26 –Retroattività - Inizio e termine della garanzia

Il *Contratto* è operante anche per i fatti posti in essere nei **2 (due) anni** antecedenti la data di continuità indicata nel frontespizio di *Polizza*, ciò esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della *Polizza*.

Qualora nel periodo precedente la data di effetto del presente *Contratto* sia stata operante a favore degli *Assicurato* altra polizza di Tutela Legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia.

Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il *Contraente* dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli *Assicurati* - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli *Assicurati* stessi.

Art. 26.1 Retroattività quinquennale

Garanzia aggiuntiva opzionale (valida ed operante solo se indicata nel Frontespizio di Polizza e pagato il relativo sovrappremio)

A parziale deroga del primo comma dell'art. 26 Retroattività - Inizio e termine della garanzia la garanzia si estende ai fatti posti in essere nei 5 (cinque) anni antecedenti la data di continuità indicata nel frontespizio di Polizza. La garanzia aggiuntiva opzionale è attivabile solamente al momento dell'adesione o in occasione dei rinnovi a scadenza della copertura.

Art. 27 – Garanzia Postuma

Il *Contratto* è altresì operante per i *sinistri* denunciati alla *Società* successivamente alla cessazione della *Polizza* fino ad un massimo di 2 (due) anni, a condizione che i *sinistri* siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel *Periodo di Assicurazione* indicato nel frontespizio di polizza.

Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun *Sinistro*, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti e quindi, eventualmente, anche oltre i termini della garanzia postuma di cui al precedente comma.

Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi di giudizio, che saranno perciò attivabili – e coperti anch'essi da garanzia assicurativa – indipendentemente dai termini temporali suddetti.

Art. 28 – Massimale

Relativamente all'attività professionale indicata nel Frontespizio di polizza, il *Contratto* è prestato fino alla concorrenza dei Massimali stabiliti nel Frontespizio di polizza. Il Massimale annuo indicato nel Frontespizio rappresenta la massima esposizione della Società per più sinistri denunciati dall'Assicurato nel corso del periodo di Assicurazione

Art. 29 – Estensione territoriale

Il *Contratto* vale per i *sinistri* che insorgono e devono essere trattati negli stati dell'Unione Europea compresi UK, Svizzera, Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Resta comunque inteso che il *Contratto* è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l'interpretazione della *Polizza*.

Art. 30 – Anticipo spese

La Società potrà anticipare, dietro presentazione dei relativi giustificativi, fino alla somma di Euro 3.500 per evento. Gli anticipi delle spese sostenute dall'Assicurato verranno riconosciuti anche sui Sinistri per i quali è possibile stabilire solo dopo la pronuncia di sentenza passata in giudicato se essi rientrano in garanzia.

L'Assicurato si impegna, nei confronti della Società, a restituire a quest'ultima quanto da questa anticipato, qualora la sentenza passata in giudicato abbia accertato una delle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto.

Con riferimento ai procedimenti penali per delitti dolosi, la Società richiederà il rimborso delle spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio qualora lo stesso si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento derubricato a reato colposo, decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis".

Art. 31 – Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato alla Società sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questo Contratto.

Art. 32 – Insorgenza del caso assicurativo

Fermo restando quanto sancito all'Art. 26 e all'Art. 27 del testo di polizza, per inizio del caso assicurativo si intende:

- per il recupero di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

L'assicurazione non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

In caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, l'assicurazione verrà prestata unicamente a favore del Contraente.

Art. 33 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 34 – Clausola Broker

Con la sottoscrizione della presente Polizza l'Assicurato/Contraente conferisce alla società di brokeraggio indicata nel frontespizio di Polizza (di seguito denominata Broker) mandato alla gestione ed esecuzione della presente polizza.

Pertanto:

- ogni comunicazione effettuata al Broker da AIG Europe S.A. si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- ogni comunicazione inclusa l'intimazione del recesso e della disdetta effettuata dal Broker, per conto e nell'interesse del Contraente/Assicurato, ad AIG Europe S.A. si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Art 35 - Clausola Esclusione Ofac

La Società non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Art. 36 – Recesso per Ripensamento in caso di vendita a distanza

L'Assicurato ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di Recesso per ripensamento alla sottoscrizione della Polizza, a mezzo invio di comunicazione per raccomandata A/R o altro mezzo equipollente all'Assicuratore e/o anche per il tramite del Broker. Il termine che precede decorre dal giorno della ricezione, da parte dell'Assicurato, della conferma di attivazione della polizza stipulata.



CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:

- Art. 3 – Altre assicurazioni/Indennizzo
- Art. 8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 10 – Disdetta in caso di Sinistro
- Art. 11 – Durata della Assicurazione
- Art. 21 – Controversie ed Arbitrato
- Art. 25 – Esclusioni
- Art. 26 – Retroattività – Inizio e Termine della garanzia
- Art. 27 – Garanzia Postuma
- Art. 34 – Clausola Broker
- Art 35 - Clausola Esclusione Ofac
- Art. 36 – Recesso per Ripensamento in caso di vendita a distanza

Data

LA SOCIETÀ
AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE

